



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

SETTORE I - RISORSE UMANE SVILUPPO ECONOMICO

1.1 SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2052 del 07/10/2026

Oggetto: PIAO 2026-2028, SEZ 3.3. - INDIZIONE DI UNA SELEZIONE, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO PER SPECIALISTA AMMINISTRATIVO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q.).

Il giorno 07/10/2026 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del **SETTORE I - RISORSE UMANE SVILUPPO ECONOMICO**
Tommaso Gioieni ha adottato la seguente determinazione.

Determinazione n. 2052 del 07/10/2026

OGGETTO: PIAO 2026-2028, SEZ 3.3. - INDIZIONE DI UNA SELEZIONE, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO PER SPECIALISTA AMMINISTRATIVO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q.).

IL DIRIGENTE

Assunta la legittimazione all'adozione del presente provvedimento in forza del decreto sindacale n. 11/2026, con cui è stato confermato l'incarico della dirigenza del I Settore "gestione delle risorse umane";

Premesso che:

- ✓ con deliberazione di G.C. n. 79 del 30/03/2026 è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 164 dell'08/07/2026 nel quale è prevista, tra le altre, la copertura del posto per Specialista amministrativo mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
- ✓ con decisione n. 74 del 22/04/2026 la COSFEL ha approvato il piano delle assunzioni inserito nel suddetto provvedimento;
- ✓ con nota del 22/4/2026, prot. n. 24401, sono state effettuate le comunicazioni ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss. mm.ii.;
- ✓ con nota acquisita in data 30/4/2026 al n. 26338 del protocollo generale, la Sezione politiche e mercato del lavoro della Regione Puglia ha comunicato che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non vi sono lavoratori in possesso dei requisiti richiesti;
- ✓ entro i termini previsti all'art. 3, comma 3-quater del D.L. 30/4/2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29/6/2022, n. 79, non è pervenuto riscontro dal Dipartimento della Funzione pubblica;

Considerato che:

- ✓ l'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 prevede che:
 - le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro disciplinato dal Codice civile;
 - l'amministrazione interessata pubblichi sul proprio sito istituzionale un apposito bando, per un periodo pari almeno a trenta giorni, con indicazione dei requisiti che i candidati debbano possedere;
 - il comma 2-quinquies dispone che *“salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”*;
 - a decorrere dal 01 luglio 2022 il suddetto avviso è pubblicato per 30 giorni in una apposita sezione del *Portale unico del reclutamento* di cui all'articolo 35-ter del medesimo D. Lgs. attraverso cui il personale interessato a partecipare alla predetta procedura dovrà compilare ed inviare la propria candidatura e relativo *curriculum vitae*, esclusivamente in formato digitale;
 - il dipendente abbia una qualifica corrispondente al posto vacante in organico e faccia domanda di trasferimento;
 - individua le ipotesi del preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

- al dipendente trasferito per mobilità si applicherà esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione cessionaria;
- ✓ il decreto del 3/11/2023 del Ministro per la pubblica amministrazione individua le caratteristiche e le modalità di funzionamento del portale InpA;
- ✓ all'art. 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, si precisa che *la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale*;
- ✓ con parere del 24/03/2022, prot. n. 0103321, il Dipartimento della funzione pubblica si è espresso in ordine alle modalità di applicazione della normativa vigente in materia di *"mobilità volontaria o concordata"* chiarendo, in particolare, come si supera l'apparente antinomia tra le previsioni vigenti in materia, in particolare, tra la possibilità offerta al dipendente, con almeno tre anni di servizio di utilizzare tale istituto prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto ad altra amministrazione (ad eccezione di enti locali con meno di 100 dipendenti o aziende o enti del servizio sanitario nazionale), e l'obbligo riaffermato per i dipendenti degli enti locali di permanenza minima di cinque anni in caso di prima assegnazione;
- ✓ con ordinanza n. 11177 del 26/4/2026 la sez. lavoro della [Corte](#) di cassazione ha precisato che nel pubblico impiego privatizzato la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, ed espressamente l'art. 19, comma 1, d. lgs. 165/2001 stabilisce che al *"conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile"* (cfr. Cass. n. 25518/2024, n. 6445/2023, n. 22047/2022, n.91/2019, n. 24373/20). Tuttavia, in generale, in tema di esercizio dello *ius variandi*, categoria generale alla quale risulta riconducibile anche l'ipotesi di mobilità, il giudice di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni (cfr. Cass. n. 48/2024, n. 16594/2020, n. 1916/2015; v. anche, con riferimento a fattispecie di svuotamento di mansioni nel pubblico impiego, Cass. n. 11499/2022);
- ✓ l'ARAN ha precisato con l'orientamento CFL60 del 20/12/2019 che *"...in base alle previsioni dell'art.30 del D. Lgs. n. 165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni, non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro. Quindi, a seguito dell'assegnazione al nuovo ente, non si costituisce nuovo rapporto, ma più semplicemente quello intercorrente con l'ente di precedente appartenenza prosegue, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con il nuovo datore di lavoro. Conseguentemente, proprio perché si tratta della prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, ai fini dell'amministrazione del rapporto, relativamente ai vari istituti concernenti le diverse forme di assenze dal lavoro (aspettative, ferie, malattia, ecc.), potrà tenere conto, ai fini del rispetto delle regole e degli eventuali limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina contrattuale, anche di quelle già fruite per il medesimo titolo presso l'amministrazione di originaria appartenenza"*;
- ✓ nell'ordinanza 5736/2024 la sez. lavoro della Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: *"la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del D. Lgs. n.165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza"*;

Visti:

- ✓ gli artt. 36 ter e ss. del vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ gli artt. 36 e 37 del regolamento di disciplina delle procedure per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 56 del 21/04/2021, come da ultimo integrato con deliberazione della G.C. n. 141 del 12/06/2026;

Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di dover dare avvio alla procedura programmata nella citata programmazione

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono trascritte

1. **di indire**, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, una procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto per Specialista amministrativo (area dei Funzionari e delle E.Q.);
2. **di approvare** lo schema di avviso pubblico da pubblicare sul portale InPA e nella sezione "bandi di concorso" del sito istituzionale, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di precisare che** le candidature dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica tramite il portale del reclutamento "InPA", accedendo con la propria identità digitale SPID o CIE o CNS alla piattaforma raggiungibile al link: www.inPA.gov.it **entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al punto precedente**;
4. **di dare atto che** la copertura finanziaria per le mobilità in questione è stata prevista nella deliberazione di G.C. n. 79/2026 e che il relativo impegno di spesa sarà assunto successivamente all'esito della selezione con l'individuazione del vincitore;
5. **di subordinare** il perfezionamento della cessione del contratto di lavoro in questione alla verifica dei requisiti/prescrizioni di legge per poter assumere e alle condizioni del vigente Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi;
6. **di nominare**, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento, la dott.ssa Sabrina CATERINO, dipendente del servizio Gestione delle risorse umane;
7. **di accertare:**
 - ✓ ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - ✓ ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Settore economico-finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Servizio "gestione delle risorse umane";

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

8. **di disporre che** la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi on-line in formato elettronico ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Comunale e degli Uffici e Servizi.

IL DIRIGENTE
Dott. Tommaso GIOIENI

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 07/10/2026 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data 07/10/2026 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE

Tommaso Gioieni